

21/10/2014

Delibera del Collegio dei Garanti del Comportamento

Questione preclusione coniuge

Oggetto: art. 18, comma 1, lett. b) e c) della l. n. 240/2010 (cause di esclusione dai procedimenti per chiamata dei professori, dal conferimento di assegni e dalla stipulazione di contratti).

Il Collegio dei Garanti, con riferimento alle norme in oggetto, deliberando ai sensi dell'art. 27, lett. b) del Codice dei comportamenti, esprime il proprio fermo convincimento che, in una interpretazione costituzionalmente orientata, tra le cause di esclusione debba comprendersi il rapporto di coniugio, sebbene non espressamente contemplato. Tale interpretazione, infatti, è l'unica conforme all'art. 3 Cost. (principio di eguaglianza), poiché sarebbe irragionevole sancire il divieto per gli affini entro il quanto grado e non per il coniuge, essendo invero il rapporto di coniugio il presupposto giuridico della affinità. Tale interpretazione, inoltre, risulta conforme al principio di imparzialità amministrativa. Il Collegio richiama in proposito l'autorevole pronuncia del Consiglio di Stato, sentenza n. 1270 del 4.3.2013, che si allega alla presente, sottolineando e condividendo la sua affermazione che una diversa interpretazione delle norme in oggetto comporterebbe il risultato di istituzionalizzare "il biasimevole, ma non infrequente, fenomeno detto del familismo universitario". È appena il caso di rimarcare, inoltre, che l'interpretazione qui sostenuta si impone come assolutamente irrinunciabile sul piano etico.

Il Collegio ritiene che anche la normativa pertinente dell'Università di Bari, a cominciare dall'art. 4, comma 2, del Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo, come modificato dal Senato Accademico in data 15.9.2014, debba essere interpretata nel senso deciso dal Consiglio di Stato e che, pertanto, la partecipazione ai procedimenti in oggetto sia preclusa al coniuge di "un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero del Rettore, del Direttore generale o di un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo".

Il Collegio raccomanda inoltre al Senato Accademico di modificare la normativa interna dell'Università di Bari per rendere esplicito il suddetto divieto fondato sul rapporto di coniugio.

Invita a dare la massima diffusione alla presente comunicazione nei Dipartimenti e nella comunità accademica.

F.to Prof. Ugo Villani

Presidente Collegio Garanti dei Comportamenti